Partito Democratico

Ordine del giorno per il Consiglio Comunale

Oggetto: ADESIONE AL MANIFESTO DEI SINDACI A CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO

PREMESSO CHE:

- in Italia sono 15 milioni i giocatori abituali, di cui 3 milioni a rischio patologico e circa 800.000 già patologici. Gli studi sul fenomeno dimostrano inoltre che il gioco d'azzardo riguarda in maniera più consistente le fasce deboli della popolazione, con una bassa scolarizzazione e situazioni economiche e lavorative precarie;

- l'industria del gioco d'azzardo è fra le poche a non subire gli effetti della crisi economica, con 100 miliardi di fatturato, 4% del PIL nazionale;

- la spesa per il gioco d'azzardo rappresenta l'impressionante cifra del 12% della spesa delle famiglie italiane;

- sono calcolati in 5-6 miliardi l'anno i costi necessari per curare i casi patologici;

CONSIDERATO CHE:

- il gioco d'azzardo lecito è materia di competenza statale ed i Sindaci non hanno potuto esercitare con efficacia un conseguente potere regolatore né ispettivo in base al disposto dell'art. 13, comma 1°, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.";

- l'art. 31, comma 2°, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ai sensi del quale "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012.";

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 300, del 10 novembre 2011, nelle motivazioni ha affermato che fissare a livello comunale limiti di distanza tra le sale giochi e i cosiddetti luoghi "sensibili" significa "tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la iovane età o perché bisognosi di tipo sanitario o socio-assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica"; nelle stesse motivazioni è stato, inoltre, affermato che le scelte operate dai comuni non sono riconducibili alla competenza legislativa statale in materia di "ordine pubblico e sicurezza" (Art. 1, c. 3°, lett. l, L. n. 59/1997), la quale, per consolidata giurisprudenza costituzionale, attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico e non alla più ampia materia della tutela di un bene giuridico fondamentale;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 14 del 26 gennaio 2012, nelle motivazioni ha affermato che "il Comune, nell'esercizio della propria potestà di pianificazione del territorio e delle attività economiche che possono interferire con la salute e gli interessi ad un equilibrato ambiente urbano, può individuare limitazioni e destinazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle predefinite dalla legislazione nazionale e regionale, risultando detta facoltà in linea con l' autonomia riconosciuta anche ai Comuni nel nuovo assetto delle competenze conseguente alla modifica del titolo V della Costituzione, e segnatamente con la potestà regolamentare loro riconosciuta dall'art. 117, comma 6, e dall'art. 118 della Costituzione.";

ATTESO CHE:

- il giorno 5 ottobre 2011 il Senato della Repubblica ha approvato la relazione al Parlamento inviata dalla Commissione bicamerale antimafia sugli effetti, i rischi e i pericoli legati alla diffusione del gioco d'azzardo (sia autorizzato e sia illegale), impegnando tutte le istituzioni ad affrontare questo pericoloso fenomeno e le conseguenze sociali, educative, amministrative, economiche e per la sicurezza pubblica;

- l'art. 7 del Decreto-Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 (in S.O. n. 201, relativo alla G.U. 10/11/2012, n. 263) (altrimenti detto "decreto Balduzzi") ha introdotto nuove regole sulla ludopatia ma non ha, diversamente da quanto inizialmente prospettato, predisposto limitazioni di carattere legislativo nazionale alla presenza di macchine da gioco e/o all'apertura di nuove sale gioco in zone sensibili;

PRESO ATTO CHE:

- la regione Puglia ha approvato la legge regionale n.43 del 13 dicembre 2013, n. 43, "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)";

- la medesima legge regionale detta norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, valorizzando la partecipazione e realizzazione di iniziative in collaborazione con gli enti locali, istituzioni scolastiche, asl, l'associazionismo di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro che si occupano gioco d'azzardo patologico;

- la predetta legge regionale riconosce in capo ai Comuni la facoltà di dettare previsioni urbanistiche-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale gioco (art.7 comma 4) "Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.";
- è istituito il marchio regionale "Libero da slot - Regione Puglia", da rilasciare agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo;

IMPEGNA

IL CONSIGLIO COMUNALE, IL SINDACO E LA GIUNTA

- ad aderire al "Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo" promosso da "Terre di Mezzo, "Fa' la cosa giusta", "Scuola delle Buone Pratiche – Amministratori Locali per laSostenibilità"
- a sostenerne tutte le iniziative programmate e finalizzate:
> alla promozione di interventi educativi e di informazione per la prevenzione del gioco d'azzardo;
> alla promozione, nelle opportune sedi, di azioni di sensibilizzazione e/o di iniziativa politica all'approvazione di una legge nazionale che punti a ridurre l'offerta dei giochi d'azzardo, promuova la prevenzione e la cura della ludopatia;

IMPEGNA ALTRESÌ IL SINDACO E LA GIUNTA, con il supporto delle associazioni di categoria locali:
- ad acquisire una mappatura, compatibilmente con gli strumenti a propria disposizione, delle dimensioni quali-quantitative del fenomeno relativo alla presenze, sul territorio comunale, di sale da gioco, slot rooms e/o strutture (esercizi commerciali e non solo) in possesso di dispositivi di giochi con premio in denaro;
- a convocare una apposita seduta di commissione sul tema ove poter illustrare i risultati della ricerca sopra effettuata e comunque al fine di consentire la discussione e gli opportuni approfondimenti sullo specifico tema, anche in relazione alla possibilità tecnico-amministrativa di predisporre un regolamento Regolamento comunale per l'apertura e la gestione di sale giochi, così come previsto dalla citata Legge Regionale;
- a coinvolgere associazioni ed istituzioni scolastiche sulle tematiche specifiche della prevenzione dalla

- **di istituire**,sul redigendo bilancio 2014 un apposito capitolo di spesa avente per oggetto : "Prevenzione sulla dipendenza legata al gioco d'azzardo", localizzando una somma compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente;

- **a riferire al Consiglio comunale** e alla cittadinanza sull'andamento del fenomeno e sui risultati delle iniziative intraprese.

Ruvo di Puglia, 21 febbraio 2014

Francesco Summo
Consigliere Comunale
Partito Democratico